



Istituto Comprensivo Statale “Don Bosco”

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado

via A. Vivaldi, 2 – 36010 Monticello Conte Otto (VI)

Tel. 0444/945923 - codice IPA istsc_viiic850004

Distretto n° 33 - C.M. VIIC850004 - C.F. 80018930240 - C.U. UF5UUX

Sito internet: www.icmonticello.edu.it - E-mail: viic850004@istruzione.it - Posta certificata: viic850004@pec.istruzione.it



ADDENDUM¹ DEL REGOLAMENTO

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del **bullismo**, e più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo un aumento del fenomeno del **cyberbullismo**, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

Il nostro Istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte dei minorenni, intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web. La scuola, inoltre, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il **cyberbullismo** in tutte le forme, così come previsto da:

- *Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007*

- *Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007*
- *Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007*
- *Direttiva MIUR n. 1455/06*
- *D.P.R. 249/98 e 235/2007*
- *“Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, MIUR aprile 2015 - aggiornamento MIUR ottobre 2017*
- *Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015*
- *Legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*

¹Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto

DEFIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO

Il bullismo è un abuso di potere in cui sono presenti 3 condizioni: 1) si verificano comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta; 2) queste azioni sono reiterate nel tempo; 3) sono coinvolti sempre gli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante (bulli) e uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi (vittime).
(*Buccoliero e Maggi, 2005*)

E' importante ricordare che i comportamenti aggressivi si innestano nel contesto sociale e relazionale del gruppo classe e dell'ambiente scolastico. Spesso gli episodi di bullismo, infatti, avvengono alla presenza dei coetanei che o sostengono direttamente l'azione aggressiva, oppure osservano senza intervenire per paura di venir a loro volta presi di mira. I ruoli del bullo e della sua vittima finiscono così per cristallizzarsi in un contesto di gruppo che direttamente o indirettamente li appoggia e li sostiene. L'intervento educativo di prevenzione e contrasto del fenomeno a scuola dovrà perciò necessariamente tener conto delle dinamiche del gruppo classe.

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva.

CYBERBULLISMO

Per *cyberbullismo* si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali a danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (*Legge n. 71, 29 maggio 2017*).

Rientrano nel *cyberbullismo* ad esempio:

- **Flaming:** litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività online.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Per un elenco più esaustivo e completo delle condotte online illecite, si faccia riferimento a: “*iGloss@ 1.1 10, l'Abc dei comportamenti devianti online*”, (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_12.page).

Le condotte di *cyberbullismo*, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico, una volta conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente), saranno oggetto di interventi educativi e formativi da parte dei docenti.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e *cyberbullismo*;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione, discussione e attività educative creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo* nel territorio (in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole), coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, nel caso venga a conoscenza di atti di *cyberbullismo* e attiva adeguate azioni di carattere educativo (*Legge n. 71, 29 maggio 2017*)

2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del *cyberbullismo* attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- cura le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- coordina l'attività del Team Antibullismo, che rientra nell'ambito della Commissione Salute e Benessere;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;

- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “*Safer Internet Day*”.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DELLA SCUOLA PRIMARIA:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del *cyberbullismo*;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli e collaborano con la scuola per prevenire e contrastare qualsiasi forma di bullismo e *cyberbullismo*;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura), al rispetto della privacy. In particolare si ricorda che l'uso dei social è vietato ai minori di 13 anni; dai 13 ai 14 anni deve avere il consenso dei genitori (ad eccezione di WhatsApp, che richiede un'età minima di 16 anni) (*D.L. 10 agosto 2018, n.101*). Ciò significa che al di sotto dei 14 anni l'utilizzo dei social è sotto la responsabilità dei genitori, perciò l'uso degli stessi da parte dei ragazzi va costantemente monitorato per evitare situazioni che potrebbero favorire fenomeni di *cyberbullismo* in tutte le forme specificate sopra;

- conoscono i Regolamenti scolastici.

6. GLI ALUNNI:

- si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- durante l'orario scolastico gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del Dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal Dirigente e con specifico riferimento a particolari attività didattiche. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione e le uscite didattiche.

SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e *cyberbullismo* e li sanziona sulla base di quanto previsto nei Regolamenti d'Istituto, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.